Regolamento Comunale di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Finalità
Art. 2: Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni
Art. 3: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 4: Contrassegni del Comune

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 5: Spazi ed aree pubbliche
Art. 6: Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari
Art. 7: Tende solari
Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico
Art. 9: Giardini e parchi pubblici
Art. 10: Arredo urbano
Art. 11: Sgombero neve

TITOLO 3: DECORO DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
Art. 12: Manutenzione degli edifici
Art. 13: Alberi, rami e siepi
Art. 14: Mantenimento e decoro delle aree verdi e pulizia fossati
Art. 15: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
Art. 16: Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
Art. 17: Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
Art. 18: Oggetti mobili
Art. 19: Cartelli di cantiere

TITOLO 4: TUTELA AMBIENTALE
Art. 20: Attività rumorose a carattere temporaneo
Art. 21: Accensioni di fuochi all’aperto
Art. 22: Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi
Art. 23: Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili
Art. 24: Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica
Art. 25: Disposizioni per specifiche attrezzature ed attività rumorose
Art. 26: Rumori molesti da veicoli a motore
Art. 27: Uso di strumenti acustici per allontanamento volatili
Art. 28: Pubblicità sonora
Art. 29: Strutture permanenti - discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, centri commerciali polifunzionali
Art. 30: Raccolta differenziata
Art. 31: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

TITOLO 5: ANIMALI
Art. 32: Animali
Art. 33: Cani
Art. 34: Columbidi
Art. 35: Greggi e armenti

TITOLO 6: SICUREZZA PUBBLICA
Art. 36: Individuazione aree ex art. 9 L.48/2017
Art. 37: Accattonaggio
Art. 38: Artisti di strada ed esercizio di mestieri girovaghi
Art. 39: Divieto di bivacco
Art. 40: Divieto di campeggio e di sosta finalizzata al pernottamento
Art. 41: Atti contrari al pubblico decoro
Art. 42: Divieto di consumo di alcolici nelle aree pubbliche della città
Art. 43: Processioni e manifestazioni
Art. 44: Volantinaggio - Raccolte di materiali, di fondi, di firme e vendite di beneficenza
Art. 45: Videosorveglianza

TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 46: Entrata in vigore
Art. 47: Abrogazioni di norme
Art. 48: Norma finale

Regolamento approvato con deliberazione n. 79 adottata dal Consiglio Comunale in data 21.12.2017. Entrata in vigore 1 febbraio 2018

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e la coesione sociale.
2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti, relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini emessi dagli addetti di Polizia Locale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze ed in esecuzione delle stesse.
3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
4) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravata di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico - culturale - religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
5) Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.

Art. 2: Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi ambientali e tecnici delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2) Fatte salve violazioni di carattere penale, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24.11.1981 n° 689.
3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4) Qualora alla violazione di norme di Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino e dei danni eventualmente arrecati; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o ne è curatore, come previsto dalla Legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 3: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni alle norme del presente regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla Legge.
2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei

luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione; detti obblighi quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente o nei termini indicati dal verbale di accertamento all'atto della contestazione o dalla sua notificazione. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso, in tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
3) Qualora, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, venisse accertata a carico del medesimo soggetto altra violazione della medesima norma del regolamento, verrà applicata, all'atto dell'emissione del provvedimento ingiuntivo, una sanzione pari al doppio del minimo stabilito aumentata di € 100,00 per ogni violazione successiva alla prima e sino ad un massimo di € 500,00.
4) Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale; nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5) Per l'estinzione della violazione amministrativa è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale previsto dagli articoli del regolamento. In caso di ricorso l'autorità competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi. Se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti trasmettendone copia all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 4: Contrassegni del Comune
1) È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali, imprese di qualsiasi genere, associazioni e ogni altra attività che non sia in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previa autorizzazione della stessa.
2) La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa di € 300,00 e l'obbligo della rimozione della denominazione o del logo.

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte della collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6: Luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini pubblicitari

1) Fatte salve le iniziative dell'Amministrazione Comunale, per la collocazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni senza fini commerciali in area pubblica, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e in occasione di cerimonie religiose, civili e militari per tutta la loro durata, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario è richiesta la sola comunicazione al Comune con i dati del responsabile dell'iniziativa e l'elencazione delle vie interessate.
2) Gli allestimenti possono essere realizzati a condizione che non si creino situazioni di precarietà o pericolo; è in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti prospicienti le vie pubbliche, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3) Le luminarie, gli addobbi, i drappi ed i festoni, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 2,50 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi; non devono comunque avere sporgenze laterali su marciapiedi e/o strade che ne impediscano il regolare uso delle stesse e ridurre la visibilità del traffico.
4) Sono vietati i posizionamenti di luminarie, addobbi, drappi e festoni su aree ed impianti comunali se non preventivamente autorizzati, sui segnali stradali e sui loro sostegni e/o in modo tale da occultarne la vista.
5) E' vietata l'installazione di luminarie, addobbi, drappi e festoni lungo le strade o in vista di esse che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano generare confusione, disturbo, abbagliamento visivo o distrarne l'attenzione con il conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione degli utenti della strada.
6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione delle luminarie, addobbi e festoni, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti responsabili dell'iniziativa.
7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7: Tende solari

1) Le tende solari devono essere installate mantenendo un'altezza libera dal suolo di almeno m. 2,20. Ad esse possono essere aggiunte tende parasole purché sia mantenuta un'altezza libera dal suolo di almeno m 2,20. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
2) Le tende solari devono essere chiuse in caso di vento forte ovvero su richiesta anche verbale degli organi di polizia per motivate esigenze.
3) La violazione del comma 1) comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle altezze di cui sopra.
4) La violazione del comma 2) comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della chiusura della tenda.

Art. 8: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a. lavare ed effettuare riparazioni di veicoli o parti di essi salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;

b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, dare molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e simili;

c. bagnare il suolo pubblico con acqua in tempo di gelo e con liquidi di altra natura in ogni tempo;

d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche qualsiasi materia solida o liquida;

e. immergersi nelle fontane, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o di animali o di cose nelle vasche e nelle fontane pubbliche;

f. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che avvengono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

g. sputare a terra o soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;

h. imbrattare edifici, manufatti, sede stradale, lampioni e rispettivi sostegni, panchine, sedili pubblici e privati;

i. effettuare, fuori dagli spazi a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;

l. attingere con tubi o taniche l'acqua delle fontanelle pubbliche;

m. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;

n. compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo;

o. lanciare pietre, palle di neve o altri oggetti;

p. percorrere i portici con veicoli ad eccezione dei mezzi di pulizia, posteggiare e appoggiare biciclette al di fuori delle apposite rastrelliere ove presenti;

q. insudiciare e imbrattare la strada e ogni sua pertinenza;

r. stendere, sbattere ed esporre panni o tappeti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti con aree pubbliche;

s. distribuire e/o gettare cibo agli animali;

t. legare i velocipedi a pali, tabelloni per affissioni o elementi di arredo urbano.

2) È altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) Nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi sono proibiti, salvo autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:

a. le grida e gli schiamazzi che possano offendere la decenza dei cittadini e turbare la pubblica tranquillità;

b. il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, che possano recare spavento o molestia ai passanti o agli animali.

4) E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi nonché legarsi o incatenarsi a: edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, essenze arboree ed altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici.

5) Le violazioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista al comma 1) lett q, punita ai sensi dell'art. 15, comma 1) lett. f del codice della strada, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività ovvero l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) la violazione del comma 1) lett. t, comporta la rimozione del velocipede e il suo deposito presso i magazzini comunali.

Art. 9: Giardini e parchi pubblici

1) Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

a. accedervi e/o percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccetto le carrozzelle per bambini e per malati, veicoli elettrici per portatori di handicap, tricicli - biciclette - veicoli giocattolo per bambini di età inferiore ai 6 anni;

b. camminare sulle aiuole e sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;

c. cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti e siepi, salire sugli alberi e appendervi manifesti;

d. smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

e. smuovere le strutture, i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano di seduta delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;

f. effettuare giochi che, per le modalità o per il comportamento dei partecipanti o degli spettatori, arrechino disturbo agli altri utenti o agli abitanti delle zone circostanti;

g. effettuare giochi che comportino la modifica, anche temporanea, dell'area verde (ad esempio: posizionare reti, legare corde agli alberi, tracciare segni sul suolo con nastri o alterando il verde, ecc.);

h. condurre cani al di fuori dei camminamenti e consentire loro l'accesso alle aiuole e agli spazi erbosi;

i. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante.

2) Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

3) Nei parchi gioco, oltre ai divieti di cui al comma 1, è vietato:

a. introdurre animali;

b. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;

c. fumare;

d. il gioco del calcio, salvo dove esiste apposita area a ciò destinata, e ogni altro gioco che possa causare pericolo o molestia agli utenti e danni alle strutture.

4) Al fine di impedire la frequenza nei parchi-gioco di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle fasce orarie determinate dalla Giunta Comunale.

5) E' vietato adibire giardini e parchi pubblici ad uso diverso per i quali sono stati realizzati. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 5) sono soggette alla sanzione amministrativa di una somma da € 75,00 a € 450,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) sono soggette alla sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10: Arredo urbano

1) E' vietato spostare dallo loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, segnali stradali provvisori, transenne, fioriere ed altre attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.

2) Lungo le strade, sui marciapiedi e sugli edifici o loro pertinenze che fronteggiano la pubblica via è vietato collocare elementi o manufatti commemorativi a ricordo di vittime della strada.

3) E' vietato imbrattare con disegni, graffiti, i muri di qualsiasi tipo, colonnati, alberi, strade e qualsiasi oggetto di arredo urbano.

4) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 11: Sgombero neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali fronteggianti gli edifici e i negozi per la lunghezza dell'intero edificio e per la larghezza di almeno m. 1,50 o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo in modo da facilitare la circolazione pedonale pubblica.

2) I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose; in caso di oggettiva impossibilità dovranno delimitare l'area interessata segnalandone il pericolo.

3) La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico ovvero accumulati a ridosso dei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimozione del pericolo o del ripristino dei luoghi.

TITOLO 3: DECORO DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

Art. 12: Manutenzione degli edifici

1) I proprietari e i possessori a qualunque titolo di fabbricati civili, industriali o rurali o di altre costruzioni che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone di accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi o di animali ed assicurare a tal fine tutte le necessarie forme di vigilanza e provvedere al mantenimento e pulizia delle aree verdi e giardini di pertinenza.
2) I proprietari o i possessori di cui al comma 1 devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione di facciate e di tutto quello che ne concerne (oggetti di facciate degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche, tende esterne e grondaie, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi) da elementi di degrado (scritte, graffiti e similari).
3) I proprietari o i possessori di cui al comma 1 sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e della pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
4) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombere consentendo gli accessi al Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
5) In ogni condominio, ove ai sensi del Codice Civile sia stato nominato un amministratore, lo stesso ha l'obbligo di esporre sul luogo di accesso al condominio accessibile anche ai terzi, una targhetta con la denominazione del condominio, l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti telefonici dell'amministratore. Dette targhette in centro storico dovranno essere in ottone e dovranno avere una dimensione minima di cm. 15 x 11 cm.
6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi o di posizionamento della targhetta.

Art. 13: Alberi, rami e siepi

1) I rami e le siepi non devono invadere aree soggette a pubblico transito; se sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari, amministratori o altri possessori.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,50, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata purché le ramificazioni e il fogliame non limitano l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale.
3) I soggetti di cui al comma 1 titolari dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito, fatte salve le dovute autorizzazioni comunali, devono rimuovere gli alberi rinsecchiti o parti di questi o comunque lesionati che possano cagionare un pericolo pubblico.
4) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 e trasportati dagli stessi nei modi e nelle aree predisposte dall'Amministrazione Comunale.
5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Mantenimento e decoro delle aree verdi e pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2) La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) E’ fatto obbligo ai proprietari di cortili, giardini, orti di procedere allo sfalcio periodico degli stessi mantenendoli in condizioni di decoro e pulizia. Il Sindaco, in presunzione di pericolo per la pubblica incolumità, con apposita ordinanza potrà estendere tale obbligo anche alle aree limitrofe al centro abitato. In caso di inottemperanza il Comune provvederà d’ufficio con l’addebito delle spese.
4) E’ fatto obbligo, ai proprietari / conduttori / responsabili di giardini, terreni, aree verdi, aree dismesse, di cantieri edili, massicciate ferroviarie, cigli stradali e autostradali ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia secondo le modalità e nei periodi stabiliti con ordinanza sindacale.
5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.
6) La violazione di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l’obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 15: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
1) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
2) I titolari e/o gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività in genere:
a. devono collocare all’interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza appositi contenitori di rifiuti nonché provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere, abbandonati nelle immediate vicinanze dell’attività stessa, in modo che l’area antistante risulti perfettamente pulita;
b. all'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata e quella prospiciente il proprio esercizio devono risultare perfettamente ripulite.
3) E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
4) Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell’apposito regolamento.
5) In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione rilasciata per l’occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.
6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino; in difetto procederà la ditta incaricata dal Comune o dall’Azienda erogatrice dei servizi con spese a carico del trasgressore.

Art. 16: Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto
1) I concessionari ed occupanti i posti di vendita in area pubblica e di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo anche attorno ai rispettivi posteggi. raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo in contenitori e conferirli con le modalità indicate nell’apposito regolamento rifiuti.
2) Le stesse modalità devono essere adottate anche per altri soggetti autorizzati a vario titolo ad occupare aree pubbliche.
3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino; in difetto procederà la ditta incaricata dal Comune o dall’Azienda erogatrice dei servizi con spese a carico del trasgressore.

Art. 17: Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
1) I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere obbligatoriamente illuminati nelle ore notturne. Ove

non vengano illuminati dovranno essere chiusi.
2) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 18: Oggetti mobili
1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affaccia su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, pericolo o danno al pubblico transito.
3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 19: Cartelli di cantiere
1) Ai sensi dell'art. 161/3° comma del Regolamento Comunale Edilizio **"**nei cantieri edili, ove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal Regolamento Comunale Edilizio, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile di dimensioni opportune con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, del titolare di essa, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali".
2) La violazione del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 da applicarsi solidalmente al proprietario dell'immobile, al committente dei lavori, al titolare dell'impresa assuntrice dei lavori e al direttore dei lavori.

TITOLO 4: TUTELA AMBIENTALE

Art. 20: Attività rumorose a carattere temporaneo

1) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo:
a. i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti singole e plurime unità immobiliari;
b. le opere di manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, restauro e di ristrutturazione edilizia in singole e plurime unità immobiliari, oltre ai lavori di demolizione di edifici o di porzioni di essi;
c. i lavori di rifacimento, manutenzione o restauro delle facciate e/o delle coperture degli edifici;
d. l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili;
e. le operazioni di pulizia delle strade, le operazioni raccolta dei rifiuti solidi urbani e le operazioni di manutenzione di parchi e giardini.
2) Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate devono rispondere ai requisiti di conformità fissati dalla normativa nazionale vigente e nell'utilizzo delle stesse devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.
3) Le macchine operatrici impiegate all'aperto nell'ambito dei cantieri devono essere posizionate in modo da minimizzare l'impatto acustico.
4) Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottate tutte le cautele organizzative e procedurali per la minimizzazione dell'impatto acustico.
5) Le operazioni di demolizione e quelle che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose (eccetto quelle di cui al comma 1 lettera e), potranno svolgersi esclusivamente nei giorni feriali nel rispetto del seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
6) L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo relativamente alle ipotesi di cui al 1^ comma lett. b), c) e d), in deroga ai valori limite fissati dalla vigente normativa, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6 comma 1 lettera h), della Legge 447/95.
7) Le emissioni sonore in deroga ai vigenti limiti, in termini di livello continuo equivalente rilevate su intervallo di un'ora (Leq. A), misurato da un metro della facciata dell'edificio più esposto, non potranno superare i limiti di legge dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per non più di quattro ore al giorno. Resta salva la possibilità di ulteriori deroghe per lavori particolari per i quali potranno essere definiti specifici provvedimenti sia per quanto concerne i limiti che le fasce orarie.
8) Per le lavorazioni effettuate in locali strutturalmente connessi con altri ambienti abitativi l'autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata esclusivamente per le fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
9) L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui ai commi precedenti ed agli adempimenti amministrativi previsti.
10) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e /o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
11) Le operazioni di pulizia delle aree pubbliche compiute dall'azienda incaricata della nettezza urbana sono escluse dai limiti orari di cui sopra.
12) La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività rumorosa.

Art. 21: Accensioni di fuochi all'aperto

1) È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi.

2) L’uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche salvo quelle appositamente attrezzate. È consentito sulle aree private, salvo ordinanza sindacale di divieto, purché non rechino molestia con fumi o vapori.
3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo dell’immediato spegnimento del fuoco.

Art. 22: Disposizioni particolari in materia di prevenzione dal rischio di incendi
1) Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzioni di incendi e dalle norme speciali in materia, è fatto divieto di detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d’uso corrente per i fini domestici o per l’attività ricorrente nel locale o esercizio.
2) Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi in materia, Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo di allontanamento del materiale in eccesso.

Art. 23: Attività rumorose nell’ambito di manifestazioni pubbliche ed assimilabili
1) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, religiose, di beneficenza, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell’utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione.
2) Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l’esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.
3) Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe ai vigenti limiti di rumore per manifestazioni in aree confinanti agli insediamenti sensibili quali ospedali, case di cura, case di riposo e assimilate.
4) Sono esentate dalla presentazione dell’istanza tesa al rilascio di autorizzazione in deroga ai valori limiti previsti dalla vigente normativa le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico o promozionale, comportanti l’utilizzo di attrezzature di amplificazione della durata non superiore alle 4 ore, che si svolgono in orario diurno e comunque non oltre le ore 20.00 e le processioni religiose di qualsiasi confessione.
5) Gli spettacoli autorizzati non potranno protrarsi oltre le ore 24.00.
6) E’ possibile consentire deroghe sugli orari stabiliti nei precedenti commi per manifestazioni di particolare rilievo, tenendo conto della zona ove si svolge l’attività, il periodo, l’importanza turistico - commerciale dell’iniziativa.
7) Le violazioni di cui al presente articolo, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00; il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite o autorizzate.

Art. 24: Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica
1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2) Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00 ovvero alle ore 9.00 nei giorni festivi è vietato disturbare la quiete dei vicini con musica, canti, grida, schiamazzi fatto salvo quanto disposto dalle leggi in materia.
3) Salvo espressa autorizzazione è vietata la collocazione e l’utilizzo di strumenti ed apparecchi di riproduzione e amplificazione acustica sulla soglia ed all’esterno di esercizi pubblici e commerciali.
4) Chiunque detenga all’esterno giochi (es. biliardini, flipper, videogames etc.) ha l’obbligo di adottare gli accorgimenti necessari perché non emettano suoni o rumori dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00 ovvero alle ore 9.00 nei giorni festivi.

5) Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre il divieto vige dalle ore 23,00.
6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione da € 50.00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare o far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 25: Disposizioni per specifiche attrezzature ed attività rumorose
1) MACCHINE DA GIARDINO. Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
2) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO. L'installazione di questi impianti, comprensivo di tutti i loro componenti, deve essere effettuata in modo da rispettare tutti i limiti di rumorosità vigenti. In particolare per quelli a servizio di edifici residenziali valgono le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Gli impianti devono essere installati e mantenuti in buono stato di funzionamento adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
3) ALLARMI ANTIFURTO. I sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente. In ogni caso per l'impianto non dotato di tecnologia atta ad interrompere l'allarme dopo 10 minuti dalla sua attivazione chi ha la disponibilità dei locali è tenuto a rendere noto il nominativo di persona abilitata a disinserire l'allarme.
4) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
5) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere tarati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e il segnale, ancorché sia intermittente, non superi la durata complessiva di 3 minuti primi. Nel caso pertanto si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
6) Le violazioni di cui ai comma 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
7) La violazione di cui al comma 5) comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del Codice della strada e l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 26: Rumori molesti da veicoli a motore
1) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo di un veicolo possono essere utilizzati a condizione che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno.
2) I veicoli che, in sosta nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00, utilizzano apparecchiature refrigeranti autonome che possono provocare rumori e/o ronzii ovvero che vengono tenuti accesi per motivi tecnici devono essere parcheggiati distanti dalle abitazioni in modo tale da non creare disturbo.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o dei suoni.

Art. 27: Uso di strumenti acustici per allontanamento volatili

1) L'uso di strumenti acustici atti ad allontanare i volatili dalle coltivazioni è consentito dalle ore 8,00 alle ore 22,00 purché posizionati ad almeno 200 metri dalle abitazioni e con un intervallo di sparo di almeno 10 minuti.
2) La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00

Art. 28: Pubblicità sonora

1) La pubblicità/propaganda sonora è autorizzata dall'Amministrazione Comunale previa richiesta dell'interessato che dovrà essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'attività.
2) È vietata l'effettuazione di pubblicità/propaganda sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00 ovvero alle ore 9.00 nei giorni festivi.
3) La pubblicità/propaganda sonora non può essere effettuata nei pressi di ospedali, luoghi di culto durante le celebrazioni, cimiteri e scuole in orario scolastico e dove consentita deve essere effettuata mantenendo il tono (suono) dell'amplificazione moderato ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di cui all'art 23 del codice della strada.

Art. 29: Strutture permanenti: discoteche, pubblici esercizi e circoli privati, strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo, centri commerciali polifunzionali

1) Nelle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.
2) Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti dal presente regolamento.
3) E' fatto salvo l'obbligo di rispettare i limiti vigenti in materia di inquinamento acustico sin dall'inizio dell'attività.
4) L'effettuazione di attività musicali non soggette ad autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune entro 7 giorni prima dell'effettuazione e non potrà protrarsi oltre le ore 23,30.
5) L'amministrazione potrà comunicare il diniego all'attività nel caso in cui dalla stessa già svolta in precedenza fosse derivato disturbo al riposo segnalato dai cittadini, rilevato dalla polizia locale o da altre forze di polizia ovvero per sforamento del termine orario di cui sopra. In dette ipotesi il divieto di effettuazione di attività musicale si protrarrà per giorni 30 dall'ultimo evento.
6) Per i pubblici esercizi a carico dei quali risultino agli atti procedimenti amministrativi in essere di carattere acustico, nel caso di subingresso di altro titolare o gestore nell'attività, l'Ufficio Ecologia avvierà e trasferirà il procedimento amministrativo per gli atti sopra citati nei confronti del subentrante.
7) Il subentrante dovrà entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio al procedimento dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare le eventuali cause di inquinamento, presentando idonea comunicazione redatta da tecnico competente.
8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione da € 50,00 ad € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare o far cessare immediatamente le emissioni sonore.
9) Qualora nonostante il diniego allo svolgimento dell'attività musicale di cui al comma 5 la stessa venisse esercitata sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00;
10) La reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, entro un anno dalla prima contestazione, comporta la chiusura del locale per giorni 5.

Art. 30: Raccolta differenziata

1) E' fatto obbligo procedere alla differenziazione dei rifiuti domestici con il loro conferimento negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale, presso le aree autorizzate ovvero con le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione. I rifiuti domestici devono essere raccolti in sacchetti /contenitori ben richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione sia nell'ambiente che nel contenitore stesso.

2) In sostituzione dei contenitori stradali l'utenza domestica può conferire tali rifiuti presso il centro multi raccolta di Strada Folciona negli orari di apertura.

3) Il controllo del rispetto delle disposizioni date è demandato agli ispettori ambientali nominati dal Sindaco, a seguito di corso di formazione tenuto dalla Polizia Locale e dal Responsabile del Servizio Igiene di A.S.M. Voghera spa, tra il personale di A.S.M. Voghera spa.

4) Gli imballaggi voluminosi devono essere conferiti all'isola ecologica; se non fosse possibile devono a cura del produttore essere ridotti di volume e quindi introdotti nell'apposito contenitore/cassonetto.

5) L'utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.

6) Qualora i contenitori di cui al comma 3 siano colmi, non è consentito collocare il materiale anche se in sacchi, in modo che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositarli all'esterno dei contenitori stessi.

7) I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti nei cassonetti, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso il centro multi raccolta di Strada Folciona.

8) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani:

a. i rifiuti classificati come speciali o pericolosi o ingombranti;

b. i rifiuti provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. Se tali rifiuti sono di modiche quantità e prodotti da privati possono essere conferiti presso l'isola ecologica secondo quanto previsto dal Regolamento perla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 30 settembre 2013.

c. ceneri e/o residui provenienti da camini, stufe ecc. che non siano stati preventivamente spenti.

9) E' vietato depositare nei cestini porta rifiuti collocati in area pubblica rifiuti che siano ingombranti e non adatti per tali contenitori.

10) E' vietato depositare materiali differenziabili (carta, plastica, vetro, erba ed altro) all'interno dei contenitori dei rifiuti indifferenziati. Tali prodotti devono essere conferiti secondo i servizi predisposti per la raccolta differenziata.

11) E' vietato depositare nei contenitori della raccolta differenziata del verde altri materiali come plastica vetro, sassi, ferro e ogni materiale non classificabile al verde e assimilabili nonché grandi quantità di ramaglie o erba al fine di evitare l'eccessivo riempimento degli stessi. Ogni utente potrà depositare nel cassonetto del verde volumi non superiori a mq. 3,00. L'eccedenza andrà conferita presso il centro multi raccolta di Strada Folciona.

12) L'utente che utilizza dei contenitori per depositare materiali diversi da quelli indicati dal gestore della raccolta è punito con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

13) L'utente che deposita i rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati è punito con sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 200,00

14) L'utente che deposita rifiuti combusti, rifiuti pericolosi o rifiuti ingombranti nei pressi dei contenitori o in luoghi diversi rispetto a quelli indicati dal comune è punito con sanzione amministrativa da € 40,00 ad € 200,00.

15) L'utente che danneggia i contenitori stradali è punito con sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00

16) In caso di reiterazione della violazione le suddette somme sono raddoppiate.

Art. 31: Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e i terreni non edificati -devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, evitare ristagni di acqua o impaludamenti che possano accentuare la formazione di zanzare, insetti e altro. Se necessario è fatto obbligo effettuare gli opportuni interventi di disinfestazione e derattizzazione.

2) Al fine di impedire l'accesso ad estranei per l'abbandono dei rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc).

3) I soggetti di cui la comma 1, devono altresì provvedere alla realizzazione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino; in difetto procederà la ditta incaricata dal Comune o dall'Azienda erogatrice dei servizi con spese a carico del trasgressore.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 32: Animali

1) Fatte salve le normative speciali vigenti in materia di custodia e tutela degli animali i proprietari, i possessori e i conduttori di animali devono:

a. vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

b. garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali;

c. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili evitando lo stillicidio sugli spazi pubblici;

d. in aree pubbliche o aperte al pubblico raccogliere gli escrementi;

e. garantire acqua e cibo.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della pulizia delle aree pubbliche interessate ovvero attuare ogni azione per far cessare il disturbo.

Art. 33: Cani

Fatte salve le leggi speciali vigenti in materia:

1) I proprietari di cani e le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola;

2) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da lavoro e da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività alla quale sono preposti;

3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore, spavento o danno ai passanti;

4) Ove siano custoditi cani "morsicatori" è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;

5) E' vietato condurre cani per le aree pubbliche o aperte al pubblico sprovvisti di idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi (es. paletta e sacchetto o sacchetto monouso);

6) E' vietato detenere cani in aree che abbiamo una dimensione minore di mq. 8 per ogni singolo animale. Gli animali in qualsiasi luogo detenuti, devono avere un'idonea area sotto cui riparasi da sole e intemperie e non possono essere legati ad una catena fissa avente lunghezza inferiore agli 8 metri;

7) Le violazioni di cui ai commi 1) 2) 3) 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00;

8) Le violazioni di cui al comma 6) comporta una sanzione amministrativa di € 300,00;

Art. 34: Columbidi

1) I proprietari di edifici hanno l'obbligo di chiudere con mezzi idonei ogni possibile accesso ai sottotetti e qualsiasi anfratto presente negli stabili e luoghi colonizzati da columbidi e provvedere alla pulizia e alla disinfestazione degli stessi.

2) E' vietato dare cibo a columbidi ed uccelli in genere che non siano detenuti in apposite voliere.

3) Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 35: Greggi e armenti

1) E' vietato il transito nel centro abitato di greggi e armenti.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 6: SICUREZZA PUBBLICA

Art. 36: Individuazione aree ex art. 9, L. 48/2017

1) le aree urbane, ai fini dell'applicazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, L. n° 48 del 18 aprile 2017, sono quelle individuate nell'allegato A) (elenco e planimetria). La Giunta Comunale, qualora ne ravvisi la necessità per modificate esigenze di tutela della sicurezza e del decoro urbano, potrà con propria deliberazione modificare dette aree con successiva comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 37: Accattonaggio

1) Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, su area pubblica o aperta al pubblico è vietato:

a. chiedere l'elemosina;

b. praticare attività di qualsiasi genere, anche con presenza di animali, tendenti a provocare l'interesse di cittadini attraverso l'offerta di merci, di raccolta di firma, di prestazioni di servizi occasionali, per propaganda, o anche con semplici richieste di contributi monetari qualora comportino, per l'insistenza con la quale si svolgono e per la mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini e degli esercenti attività commerciali nell'ambito delle loro strutture e delle loro attività, evidente disagio all'utenza;

c. avvicinarsi agli automobilisti per offrire servizi e aspettarsi, in conseguenza, l'elargizione di denaro;

3) Le violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 a carico di ogni trasgressore e l'obbligo di cessare l'attività e il sequestro finalizzato alla confisca delle merci e attrezzature utilizzate.

4) Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 38: Artisti di strada ed esercizio di mestieri girovaghi

1) Fatto salvo quanto previsto dal codice penale (art. 669) lo svolgimento delle attività di "artisti di strada" e mestieri girovaghi è consentito previo ottenimento di autorizzazione comunale che specificherà il luogo e i limiti temporali e di spazio per lo svolgimento dell'attività.

2) Durante lo svolgimento dell'attività l'artista di strada dovrà tenere un comportamento tale da non offendere il pudore e la decenza, nonché creare molestia o pericolo alle persone.

3) Per lo svolgimento dell'attività è vietato l'utilizzo di apparecchi di amplificazione vocale o sonora.

4) Le attività, di cui al comma 1), sono vietate nelle aree mercatali e fieristiche e a meno di 50 m dagli ingressi delle scuole, dai luoghi di cura e di culto, dai cimiteri.

5) Sul territorio comunale sono vietati i mestieri di "lavavetri" e di "accompagnatore di carrelli per la spesa" quando i soggetti nell'esercizio di tale seconda attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

6) La violazione di cui ai comma 1) e 4) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospendere l'attività.

7) Le violazioni di cui ai comma 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

8) La violazione di cui al comma 5) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, l'obbligo di cessare l'attività e il sequestro finalizzato alla confisca delle merci e attrezzature utilizzate.

9) Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 39: Divieto di bivacco

1) In area pubblica o aperta al pubblico passaggio è vietato collocare baracche ed altre attrezzature fisse e/o mobili, effettuare qualsiasi specie di bivacco e/o attendamento, sdraiarsi sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle panchine, ovvero ostruire le soglie di ingresso delle proprietà pubbliche e private.
2) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
3) Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 40: Divieto di campeggio e di sosta finalizzata al pernottamento

1) Sul territorio comunale è vietata qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea al di fuori delle aree predisposte, effettuate con caravan, autocaravan, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, tende e simili ad eccezione di pernottamenti dovuti alla partecipazione ad eventi o manifestazioni.
2) La sosta nelle aree predisposte potrà avvenire previa comunicazione alla polizia locale e non potrà prolungarsi per più di 48 ore, salvo motivate esigenze di carattere turistico.
3) I possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, hanno l'obbligo di effettuare lo scarico di dette acque nelle aree appositamente attrezzate.
4) Le violazioni di cui ai comma 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e di allontanamento dal territorio comunale.
5) La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 41: Contrasto al fenomeno della prostituzione

1) Su area pubblica o aperta a pubblico passaggio è vietato contrattare o concordare prestazioni sessuali, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente disposizione.
2) È vietato esercitare su area pubblica o aperta a pubblico passaggio l'attività della prostituzione in abiti succinti o provocatori o indecorosi o mostrando nudità.
3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di una somma di € 500,00.
4) Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 42: Somministrazione e consumo di bevande

1) E' vietato sul territorio comunale:
a. a chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla vendita vendere per asporto bevande alcoliche dalle ore 21.00 sino alla chiusura dell'esercizio.
b. a chiunque risulti, a vario titolo e in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande somministrare o vendere bevande alcoliche per il consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici di pertinenza, pubbliche o private, del medesimo dalle ore 21.00 sino alla chiusura dell'esercizio.

c. consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi ivi esistenti e durante gli eventi organizzati previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.
2) è vietato in occasione di manifestazioni su area pubblica o aperta al pubblico, degli incontri sportivi aperti al pubblico nonché di altri eventi da svolgersi presso lo Stadio Comunale "Giovanni Parisi" e al PalaOltrepò:
a) la somministrazione e vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro consentendone solo la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta ovvero in bottiglie di plastica aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
b) introdurre allo stadio e al PalaOltrepò bevande alcoliche anche per uso personale.
3) La violazione del comma 1) punti a) e b) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.
4) La violazione del comma 1) punto c) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.
5) la violazione del comma 2 punto a) comporta una sanzione amministrativa di € 500,00, la violazione del comma 2 punto b) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00

Art. 43: Processioni e manifestazioni
1) Gli organizzatori di processioni e manifestazioni, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità di P.S., devono preventivamente concordare il percorso con il Comando di Polizia Locale facendone richiesta almeno 10 giorni prima.
2) La violazione di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 a carico dell'organizzatore.

Art. 44: Volantinaggio - Raccolte di materiali, di fondi, di firme e vendite di beneficenza
1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento sui Rifiuti Solidi Urbani e per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario, effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
2) Le raccolte di fondi e/o firme devono essere autorizzate.
3) Le raccolte di fondi possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni riconosciute con decreti di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o ente.
4) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'associazione o ente; durante le operazioni di raccolta è vietato tenere comportamenti insistenti o importuni verso le persone.
5) E' vietato il volantinaggio nella forma del lancio del materiale, della distribuzione sui parabrezza dei veicoli in sosta e della distribuzione a plichi su muretti, panchine, cabine telefoniche ed altro luogo esposto alla pubblica fede (ad eccezione del deposito negli esercizi pubblici previa autorizzazione del titolare) nonché distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata.
6) Il volantinaggio nelle aree e nei modi permessi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare l'attività e dell'allontanamento del/i trasgressore/i dal luogo e la sanzione accessoria del sequestro dei proventi finalizzato alla confisca. Qualora la violazione avvenga nelle aree di cui all'art. 36 si procederà altresì con l'ordine di allontanamento del trasgressore.

Art. 45: Videosorveglianza

1) Al fine conoscere la collocazione delle telecamere installate in città per la videosorveglianza di edifici privati e di attività produttive, commerciali e professionali per eventuali finalità di Polizia Giudiziaria è fatto obbligo a chi installa detti apparati di darne comunicazione alla Polizia Locale. La comunicazione dovrà contenere le modalità di registrazione e di conservazione delle immagini nonché una planimetria con l'indicazione della posizione delle telecamere.

2) Per gli apparati già installati detta comunicazione dovrà pervenire entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento

3) La violazione di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 a carico dell'utilizzatore e in solido a carico dell'installatore del sistema installato.

TITOLO 7: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46: Entrata in vigore

1) Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2) Il termine entro il quale adottare quanto previsto dall'art. 12 comma 5 è fissato al 31 dicembre 2018.

Art. 47: Abrogazioni di norme

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 1907 e 18 marzo 1908 e le successive modificazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

Art. 48: Norma finale

1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2) E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta – previa informazione alla competente commissione consiliare – anche su segnalazione degli organi di polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dal regolamento, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica.